

I marchi di qualità dei prodotti alimentari

Fonti: varie

Perché ci sono i marchi di tutela dei prodotti agricoli ed alimentari

- I **prodotti tipici** agricoli ed alimentari sono contraddistinti da sigle, attestanti l'origine delle materie prime e determinate metodologie di produzione, a garanzia della qualità, in senso esteso, del prodotto.
- L'obiettivo dell'introduzione dei marchi di qualità era, ed è, quello di **consentire al consumatore di individuare un prodotto "speciale" nella moltitudine di prodotti offerti al mercato dall'industria agroalimentare.**

Perché ci sono i marchi di tutela dei prodotti agricoli ed alimentari - 2

- Sulla validità e significatività dei marchi sono state mosse molte obiezioni (es: A.Grandi) degradando l'azione di tutela e di riconoscibilità ad azioni di marketing. In realtà, a prescindere da alcuni casi di non osservanza delle regole previste dai disciplinari, i marchi attestano la qualità dei prodotti agricoli e, contestualmente, giustificano il prezzo, a volte superiore a quello del prodotto anonimo, dei prodotti a marchio.
- Alberto Grandi , (2018), Denominazione di origine inventata . Le bugie del marketing sui prodotti tipici italiani, Mondadori, Milano.

La «gerarchia» dei marchi

- A livello di marchi si può individuare una sorta di “gerarchia” che parte dal livello europeo sino al livello di specifiche associazioni.
- 1 - Marchi di tutela rilasciati dall’Unione Europea
- 2– Marchi di tutela rilasciati dallo Stato
- 3– Marchi di tutela rilasciati dalle Regioni
- 4 - Marchi di tutela rilasciati dai Comuni
- 5- Marchi di tutela per i prodotti biologici
- 6 - Altri Marchi (es: I Presìdi Slow Food)

Marchi di tutela rilasciati dall'Unione Europea

- Il regolamento CE n. 1151 del 2012, frutto di molte modifiche dei precedenti regolamenti, è il regolamento di riferimento per la disciplinizzazione dei marchi rilasciati dall'Unione Europea.
- Per la **regola del «mutuo riconoscimento»** questi marchi sono riconosciuti come attestanti la tipicità dei prodotti da tutti i Paesi dell'Unione e sono:
 - 1 - DOP – DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA .
 - 2 - IGP – INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
 - 3 - STG - SPECIALITA' TRADIZIONALE GARANTITA
- <https://dopigp.politicheagricole.gov.it/prodotti-agroalimentari>
- <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2090>

1 - DOP – DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA



1 - DOP – DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA

- E' il marchio di denominazione che viene attribuito dalla Ue ad alimenti che abbiano **peculiari caratteristiche legate al territorio di produzione**. Per territorio si intendono sia i fattori naturali (clima, ambiente) sia fattori umani (tradizione, cultura manifatturiera, tecniche di produzione particolari).
- **Il singolo produttore non può richiedere il marchio**; è necessario che si associ con altri produttori (**consorzio**). Il marchio può essere richiesto a livello statale presentando un **disciplinare di produzione**, al quale tutti gli associati devono attenersi.
- Una volta ottenuto il marchio, lo **Stato membro**, nel quale ricade l'area di produzione, **dovrà designare l'organo di controllo** tenuto a verificare costantemente il rispetto del disciplinare e di tutti i regolamenti dell'UE da parte dei produttori che utilizzano la denominazione.

2 - IGP – INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA



2 – IGP – INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

- E' un marchio d'origine che viene attribuito dalla UE a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali **almeno una fase del processo produttivo avvenga in una particolare zona.** Anche chi produce IGP deve comunque attenersi al **disciplinare di produzione** e, anche in questo caso, è previsto che lo Stato membro individui lo **specifico organismo di controllo.**

3 - STG - SPECIALITA' TRADIZIONALE GARANTITA



3 - STG - SPECIALITA' TRADIZIONALE GARANTITA

- Questa certificazione individua prodotti agricoli e alimentari che abbiano una specificità, legata al metodo di produzione o alla tradizione produttiva di una zona, ma che non vengano prodotti solo in quella zona. Anche per questi prodotti è previsto un disciplinare di produzione .
- A livello europeo esistono una sessantina di prodotti alimentari riconosciuti come STG.
- A livello nazionale hanno ottenuto la certificazione due tipici prodotti italiani: la **Mozzarella** (1998) e la **Pizza napoletana** (2010). A questi si è affiancata recentemente (marzo 2020) **l'Amatriciana tradizionale**.
- https://it.wikipedia.org/wiki/Specialit%C3%A0_tradizionale_garantita

I CONSORZI DI TUTELA

- I Consorzi di Tutela hanno **per statuto** il compito di difendere e promuovere il prodotto.
- Ai Consorzi spetta il coordinamento di tutte le attività a garanzia del mantenimento di un elevato standard qualitativo e del **pieno rispetto del Disciplinare di produzione da parte dei produttori certificati** assicurando che la denominazione venga rispettata e non vi siano contraffazioni.

IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

- Il disciplinare di produzione **riporta un insieme di norme e prassi operative** che il produttore deve rispettare relativamente al nome del prodotto agricolo o alimentare, alla descrizione del prodotto indicando le materie prime, le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche.
- Nel disciplinare **viene individuata la zona geografica di produzione**, gli aspetti che comprovano il legame del prodotto con la zona geografica di riferimento, il metodo di ottenimento del prodotto e gli eventuali metodi locali e storici che comprovano il legame o l'origine con il territorio.
- Infine vengono riportati i riferimenti relativi agli organismi di controllo ed alcuni elementi specifici dell'etichettatura (**descrizione del logo**).

MARCHI DI TUTELA RILASCIATI DALLO STATO ITALIANO E ORGANISMI DI CONTROLLO

- Nella sostanza, agli Stati nazionali, Italia compresa, non è rimasta alcuna competenza esclusiva per quanto riguarda il rilascio di marchi di tutela.
- Tuttavia al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) è rimasta l'autorità **di vigilare sugli organismi di controllo**, di aggiornare gli elenchi dei prodotti tipici delle varie regioni e la facoltà di esprimere un parere sul rispetto dei disciplinari di produzione.
- <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6727>

Marchio "PRODOTTO DI MONTAGNA"



Marchio "PRODOTTO DI MONTAGNA"

- Il marchio è stato istituito nell'agosto del 2018 per tutelare i prodotti di montagna e premiare così il lavoro di migliaia di piccole e medie imprese che contribuiscono a tenere viva l'economia dell'Italia
- Questo vuol dire anche riconoscere il valore sociale, ambientale e turistico delle aree montane.
- Il logo (verde, con una montagna stilizzata) può essere utilizzato sui prodotti previsti dal regime di qualità omonimo. L'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna" è riservata alle materie prime che provengono essenzialmente dalle zone montane e agli alimenti trasformati, nel caso in cui la trasformazione, la stagionatura e la maturazione hanno luogo in montagna.

•

PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI



MARCHI DI TUTELA RILASCIATI DALLE REGIONI

- Sono denominati «**prodotti agroalimentari tradizionali**» il loro elenco viene annualmente aggiornato dal Mipaaf su indicazioni delle Regioni.
- Le norme per l'individuazione di tali prodotti e l'elenco nazionale sono stati istituiti con D.M. n. 350 dell'8/9/1999.
- Per questo tipo di certificazioni **non sono obbligatori enti disciplinari e organi di controllo**. Il loro elenco è consultabile sul sito del Mipaaf.
- <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15132>

MARCHI RILASCIATI DAI COMUNI: DE.CO

- La De.C.O.-Denominazione comunali di origine e la De.Co. -Denominazione comunale **sono certificazioni del settore agroalimentare che hanno la funzione di legare un prodotto** o le sue fasi realizzative ad un particolare territorio comunale.
- Concepite da un'idea dell'enologo Veronelli, le de.co. **vengono disciplinate a livello comunale** e sono pertanto alla portata di iniziative di valorizzazione locale di prodotti e ricette tipici del territorio.
- Questi marchi di garanzia sono nati in seguito alla **Legge n. 142 dell'8 giugno 1990, che consente ai Comuni la facoltà di disciplinare, nell'ambito dei principi sul decentramento amministrativo**, in materia di valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali.

MARCHI RILASCIATI DAI COMUNI: DE.CO -2

- Col passare degli anni, le De.Co. sono diventate anche **uno strumento di marketing territoriale**, comunicando e promuovendo il patrimonio culturale e ambientale presente su una determinata zona oltre i propri confini locali e regionali.
- Attraverso la certificazione De.Co. il “prodotto territoriale” agroalimentare e/o enogastronomico acquista un’identità sul mercato.
- Esiste un apposito elenco al quale iscrivere, con disciplinare di produzione, i prodotti DE.CO e DE.C.O
- <http://www.agrilegal.it/approfondimenti/le-denominazioni-comunali-d-origine-ovvero-le-de-co-uno-strumento-per-valorizzare-il-territorio>

MARCHI RILASCIATI DAI COMUNI: DE.CO - 3

- Esistono **tre gruppi di De.Co.** :
- Il primo gruppo può riguardare la tutela di un prodotto tipico (es: la cipolla borettana di Boretto), di un prodotto dell'artigianato alimentare (come il panettone di Milano) o non alimentare.
- Il secondo gruppo è a tutela di una ricetta (spesso legata ad una sagra, ad una festa, ad un territorio.)
- Il terzo gruppo comprende il filone delle De.Co. multiple, come ad esempio la De.Co. sulla pasticceria alessandrina, che tutelano tradizioni che riguardano sia elementi del primo che del secondo gruppo.

MARCHIO EUROPEO DEI PRODOTTI BIOLOGICI



MARCHIO EUROPEO DEI PRODOTTI BIOLOGICI

- La certificazione è prescritta dai regolamenti CE n. 834 del 2007 e 889 del 2008 e riguarda prodotti agricoli, prodotti agroalimentari trasformati, mangimi e pet food, prodotti dell'acquacoltura, alghe e microalghe (spirulina), lieviti. Garantisce la conformità delle produzioni ottenute con metodo biologico in **tutte le fasi della filiera di produzione, dal campo alla tavola.**
- A partire dal 2007 l'UE ha reso **obbligatorio l'uso del marchio comune del biologico** (la bandierina verde con la fogliolina di stelle europee) per tutti i prodotti confezionati, prodotti nel territorio della Comunità, che contengono almeno il 95% di ingredienti bio.

MARCHIO EUROPEO DEI PRODOTTI BIOLOGICI

- Vicino al marchio europeo deve essere indicato **il codice dell'organismo di controllo e l'effettiva origine** (UE/non UE) degli ingredienti che lo costituiscono. **Per origine si intende il luogo di produzione agricola.**
- La normativa EU prevede **l'obbligo di assoggettamento al sistema di controllo di tutti gli attori della filiera**, a partire **dalla produzione agricola fino alla commercializzazione.**
- In Italia **gli Organismi di controllo** per la certificazione degli operatori del biologico **sono autorizzati dal MIPAAF** . Sul loro operato vigilano anche le Regioni e le altre autorità pubbliche preposte alla vigilanza (Repressione Frodi, NAS, ecc.).

Presidi Slow Food

- Sono comunità di Slow Food che lavorano ogni giorno per salvare dall'estinzione razze autoctone, varietà di ortaggi e di frutta, pani, formaggi, salumi, dolci tradizionali... Si impegnano per tramandare tecniche di produzione e mestieri. Si prendono cura dell'ambiente. Valorizzano paesaggi, territori, culture.
- Circa 600 Presidi coinvolgono contadini, artigiani, pastori, pescatori e viticoltori di 70 Paesi.
- <https://www.fondazione Slow Food.com/it/cosa-facciamo/i-presidi/>